



Comune di Trieste

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E
SERVIZI AL CITTADINO

Servizio Appalti e Contratti

Piazza dell'Unità d'Italia, 4 - 34121 – TRIESTE

Responsabile del Procedimento: dott. Arch. Lucia Iammarino
Direttore del Servizio: dott. Riccardo Vatta
Responsabile dell'istruttoria: dott. ssa Francesca Novajolli
Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 – Piano Secondo – Stanza n. 227a
Numero telefonico diretto 040/6758113-040/6754657
Prot. n. 24/3 – 42/2021

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria alberature giardini VP 607. CIG. n 9450034EBE - CPV 77211500-7

Allegati: MODULISTICA da poter utilizzare per la formulazione dell'offerta:
modello offerta economica con dichiarazione esplicativa costi della
sicurezza e della manodopera
allegato A “Dichiarazione a corredo dell'offerta”
allegato A.1 “Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti
indicati all'art. 80 comma 3 del D. lgs. 50/2016”
allegato A.2 “Dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti
delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre”
allegato A.3 “Dichiarazione del concorrente da rendere in caso di
avvalimento”
allegato A.4 “Dichiarazione dell'impresa ausiliaria da rendere in caso
di avvalimento”
PATTO DI INTEGRITA'
informativa privacy
elaborati progettuali

LETTERA DI INVITO

Il giorno 18 novembre 2022 alle ore 9:00 - presso il Servizio Appalti e Contratti del Comune di Trieste – Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 – Piano Ammezzato – stanza n. 11 – verrà espletata una gara, attraverso la piattaforma eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia, per l'aggiudicazione mediante procedura negoziata dei servizi indicati in oggetto. La scadenza per la presentazione delle offerte è il **giorno 17 novembre 2022 alle ore 12:30**.

L'importo del servizio a base di gara, al netto di I.V.A., ammonta ad Euro 158.790,30 interamente a misura + Euro 2.500,00 di oneri per la sicurezza, non compresi nell'importo del servizio a base di gara, per la somma complessiva di Euro 161.290,30 con riferimento alla quale va calcolato l'importo del deposito cauzionale provvisorio.

Il progetto è stato validato con verbale conservato in atti.

L'aggiudicatario non potrà subappaltare parti di servizio se non quelli dichiarati al precedente punto e le richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla stazione appaltante.

La durata dell'appalto è di giorni 355 (trecentocinquantacinque).

Prima della stipula del contratto e del rilascio delle autorizzazioni al subappalto, la stazione appaltante verificherà l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 e 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di consegnare il servizio in via d'urgenza, ricorrendo i presupposti previsti all'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016.

Codesto concorrente è invitato a presentare la propria offerta esclusivamente secondo le modalità di seguito indicate e si avverte che tutti i dettagli e le condizioni dell'appalto risultano dalla presente lettera d'invito e dagli altri elaborati di progetto (capitolato speciale descrittivo prestazionale, computo metrico, elenco prezzi ecc.).

Nella busta dell'offerta economica BUSTA "B" deve essere inclusa l'offerta economica, redatta secondo il facsimile allegato, completata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o dai legali rappresentanti in caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorti ordinari che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. il ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;

2. una dichiarazione esplicativa, contenente l'indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nel prezzo offerto, e gli elementi utili per determinare il costo della manodopera (CCNL applicato, unità di personale, livello e qualifica, ore di lavoro, costo orario e complessivo) ai sensi dell'art 95 comma 10 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

Si precisa che gli oneri aziendali in materia di sicurezza che si chiede di indicare riguardano la singola impresa concorrente ed esulano dagli oneri della sicurezza da rischi interferenziali riconosciuti da questa Amministrazione nella misura di Euro 2.500,00.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il ribasso percentuale è espresso in cifre e in lettere fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Si precisa, inoltre, che, in caso di discordanza tra valore numerico e letterale, prevale il ribasso indicato in lettere.

DOCUMENTI DA PRODURRE CON L'OFFERTA:

1) PER TUTTI I CONCORRENTI

A – Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, a tutela dell'amministrazione, viene richiesta la garanzia provvisoria pari all'1 % dell'importo dell'appalto.

La garanzia pari all'importo di Euro 1.612,90 (milleseicentododici e novanta centesimi), sotto forma di cauzione o di fidejussione, riducibile del 50%, pari ad Euro 806,45 (ottocentosei e quarantacinque centesimi), in caso di possesso da parte del concorrente della certificazione di sistema di qualità, come stabilito dall'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; la garanzia può essere ulteriormente ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del decreto sopracitato. In caso di cumulo delle riduzioni la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di riduzione la certificazione di sistema di qualità dovrà essere allegata alla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs 50/2016, la garanzia può altresì essere ridotta del 50%, pari ad Euro 806,45 (ottocentosei e quarantacinque centesimi), nel caso in cui il concorrente sia una micro impresa, piccola o media impresa o in caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi costituiti esclusivamente di micro imprese, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. aa), D.Lgs 50/2016. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% legata alla certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000. In caso di riduzione l'operatore economico dovrà auto certificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la qualità di micro impresa, piccola o media impresa.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. aa), D.Lgs 50/2016, la qualità di micro impresa, piccola o media impresa ricorre quando:

- micro impresa (meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
- piccola impresa (meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);
- media impresa (meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);

La garanzia può essere costituita con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a

semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

- B** – l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto, che potrà essere contenuto nelle clausole della garanzia di cui sopra oppure potrà essere reso con atto separato; tale impegno è comunque necessario, con ogni modalità di presentazione della garanzia (cauzione o fidejussione). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1936 del codice civile, il fideiussore è quel soggetto che garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui di conseguenza non sarà sufficiente una semplice dichiarazione di impegno da parte del medesimo concorrente.

L'impegno del fideiussore non è richiesto nel caso in cui il concorrente sia una micro impresa, piccola o media impresa o in caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi costituiti esclusivamente di micro imprese, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. aa), D. Lgs 50/2016.

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei/ConSORZI ordinari di concorrenti, sarà consentita la riduzione della cauzione, solamente se sarà prodotta la certificazione di sistema di qualità di ogni singolo concorrente facente parte del Raggruppamento/ConSORZIO stesso. La certificazione di sistema di qualità dovrà essere allegata alla documentazione di gara.

La Stazione Appaltante, nell'atto in cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, mentre il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito al concorrente aggiudicatario allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 103 del D. lgs. 50/2016.

- C** – la comprova dell'avvenuto versamento della contribuzione di Euro 20,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora assorbita nell'ANAC riferita alla presente gara (CIG n° 9450034EBE)
- D** - la dichiarazione resa dal soggetto partecipante, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore indicante il nominativo, le generalità e la residenza di:
- titolare o direttore tecnico se trattasi di impresa individuale;
 - soci o direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;
 - soci accomandatari o direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
 - membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica se trattasi di altro tipo di società o consorzio;
 - socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci);

- eventuali institori e procuratori generali o speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

ed attestante

- la capacità del dichiarante di impegnare il concorrente;
- l'iscrizione alla Camera di Commercio con i relativi numero e data, oltre al numero del Registro ditte;
- (*EVENTUALE*) la qualità di micro impresa, piccola o media impresa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. aa), D. Lgs 50/2016;

l'iscrizione agli enti previdenziali indicandone la sede, il codice ditta (INAIL), il numero di matricola azienda (INPS) ed il contratto C.N.L. applicato oppure se la dichiarazione è resa parzialmente le relative motivazioni;

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 del D. lgs. 50/2016 comma 1 lettere a), b), b - bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4 e comma 5 lettere a), b), c), c-bis), c- ter), c-quater), d), e), f), f - bis), f - ter), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016.

Relativamente alla dichiarazione ex art. 80 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016 (in caso di deposito della domanda di concordato e per la quale non sia ancora intervenuto il decreto di omologa)

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti indicati nella lettera di invito

(*oppure*)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di seguito elencati:

1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

2) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Relativamente alla dichiarazione ex art. 80 commi 1 e 3 del D. lgs. n. 50/2016

- che nell'anno antecedente la data della presente lettera d'invito non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o in grado di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, così come individuati dall'art. 80 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 oppure che sono cessati dalla carica, nel medesimo periodo, i seguenti soggetti.....(indicare nominativi, generalità e residenza);

oppure

- (se pertinente) di essere a conoscenza che i seguenti soggetti cessati.....non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso gli elementi di cui alla presente dichiarazione non siano di piena e diretta conoscenza del dichiarante, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni previste dall'art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere resa dai singoli soggetti cessati;

oppure

- (se pertinente) che i seguenti soggetti cessati.....sono stati condannati per i reati indicati all'art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, producendo, a comprova, la relativa documentazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data della presente lettera d'invito.

Per tutti i soggetti cessati dovranno, inoltre, essere indicate tutte le condanne penali riportate e le eventuali misure interdittive, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, con esclusione dei reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si evidenzia in proposito che la riabilitazione del condannato e l'estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d'appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione.

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera i) del D. lgs.50/2016

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e che tale situazione in ottemperanza alla legge può essere certificata da (indicare Ufficio competente) *oppure*

- di non essere tenuto al rispetto delle suddette norme in quanto.....;

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera m) del D. lgs. 50/2016

di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 o comma 5 limitatamente alle ipotesi previste al comma 7 del medesimo articolo) di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D. lgs. 50/2016

che nei propri confronti, ai sensi del comma 12 dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione che l'Autorità abbia ritenuto rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione;

- che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

oppure

- che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. lgs. n. 165/2001 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Si precisa che:

- le attestazioni di cui sopra, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione del possesso di tali requisiti può altresì essere resa dal concorrente attraverso la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato A. “Dichiarazione a corredo dell'offerta”.

Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

E - la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 comma 1, lettere a), b), b - bis), c), d), e), f), g) e comma 5 lettere f - bis), f - ter) ed l) del D.Lgs. 50/2016, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da: titolare o direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, socio o direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, socio accomandatario o direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di altro tipo di società o consorzio; direttori tecnici, compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori se si tratta di altro tipo di società o consorzio nonché soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera d'invito. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Per tutti i soggetti indicati nella lettera E dovranno, inoltre, essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, con esclusione dei reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si evidenzia in proposito che la riabilitazione del condannato e l'estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d'appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione.

Con riferimento alle attestazioni di cui all'art. 80 comma del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti potranno limitarsi anche a rendere le previste dichiarazioni con riferimento puntuale ai casi previsti dalla norma di legge senza indicazione per esteso dei contenuti, che potrebbero risultare incompleti rispetto alle previsioni di legge.

La dichiarazione del possesso di tali requisiti può altresì essere resa dai soggetti indicati alla lettera E attraverso la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato A.1. Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016

F – un foglio a parte in carta semplice, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o dai legali rappresentanti in caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari di concorrenti, sul quale dovranno essere riportate le dichiarazioni sotto elencate.

Le dichiarazioni di cui alla lettera F potranno altresì essere redatte sul modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato A “Dichiarazione a corredo dell'offerta”.

- La dichiarazione di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali;
- la dichiarazione con la quale il concorrente attesta di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
- la dichiarazione con la quale il concorrente attesta di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- la dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in appalto;
- l'indicazione dei servizi o parti di essi che il concorrente intende subappaltare o concedere in cottimo;

(nel caso di ricorso all'avvalimento)

- la dichiarazione di avvalersi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016; a tal fine si allega tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria possono utilizzare i rispettivi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, Allegati A.3 "Dichiarazione del concorrente" ed A.4 "Dichiarazione dell'impresa ausiliaria".
- l'indicazione dei servizi o parti di essi che saranno eseguite dai singoli soggetti nonché delle quote di partecipazione al Raggruppamento (EVENTUALE: solamente in caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari di soggetti non ancora costituiti);
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da qualificare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, tale mandato dovrà poi risultare da scrittura privata autenticata (EVENTUALE: solamente in caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari di soggetti non ancora costituiti);
- l'indicazione del domicilio eletto o dell'indirizzo di posta elettronica oppure del numero di fax al quale inviare le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

G - PASSOE di cui alla Delibera n. 464 del 27 luglio 2022 dell' A.N.A.C.

H – PATTO D'INTEGRITÀ firmato per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singola, ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore

di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

Il concorrente invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta anche quale Capogruppo di concorrenti riuniti.

2) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI

Oltre a quanto sopra prescritto, la Capogruppo/il Consorzio ordinario dovrà presentare per ciascuna componente il Raggruppamento/Consorzio, compresa la Capogruppo stessa, le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) lettere D, E e il documento di cui alla lettera F, ovvero compilare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante Allegati A ed A.1. Il Patto di integrità andrà inoltre sottoscritto da ciascun componente il Raggruppamento.

Il deposito cauzionale provvisorio, riferito a tutte i concorrenti partecipanti, potrà essere sottoscritto, in caso di presentazione di una polizza fidejussoria, dal solo soggetto designato come Capogruppo.

La riduzione della cauzione provvisoria del 50% connessa alla certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 e le ulteriori riduzioni previste all'art. 93 comma 7 del D. lgs. 50/2016, diverse da quella prevista al secondo periodo della norma, saranno consentite solamente se saranno prodotte la certificazione di qualità e la documentazione prevista dalla norma per ogni singolo concorrente facente parte del Raggruppamento/Consorzio stesso.

La riduzione della cauzione provvisoria del 50%, prevista dal secondo periodo dell'art. 93 comma 7 del D. lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi costituiti esclusivamente di micro imprese, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. aa), D. Lgs 50/2016, sarà consentita esclusivamente se ogni singolo concorrente facente parte del Raggruppamento/Consorzio stesso avrà reso la relativa autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

La Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza (o una copia autenticata) conferitole dai partecipanti al Raggruppamento.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall'art. 48 comma 8 del medesimo decreto. In tal caso l'atto - con il quale, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, e specificano le prestazioni che saranno eseguite dai singoli soggetti - dovrà essere inserito insieme al resto della documentazione amministrativa. Al riguardo dovranno essere anche indicate le quote di partecipazione al Raggruppamento/Consorzio.

L'Impresa che partecipa a titolo individuale o facente parte di un Raggruppamento Temporaneo/Consorzio ordinario di concorrenti non può far parte di altri Raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa stessa e dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari cui essa partecipi.

3) PER I CONSORZI STABILI/CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 50/2016

Il Consorzio Stabile e quello di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, oltre a presentare la documentazione di cui al punto 1) "Per tutti i concorrenti", dovranno indicare per quali consorziati concorrono. Per i requisiti di qualificazione del Consorzio Stabile si applica l'art. 47, comma 2, del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D. lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art 48 comma 7 secondo periodo del medesimo decreto, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) (consorzi stabili).

Relativamente al beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, il concorrente potrà goderne nel caso in cui la certificazione di qualità sia posseduta dal consorzio.

Relativamente ai concorrenti che eseguiranno il servizio, i Consorzi dovranno produrre per ogni concorrente le dichiarazioni previste alla lettera D) e alla lettera E).

Si rammenta che l'art. 80 D.Lgs 50/2016 estende l'obbligo dichiarativo a: titolare o direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, socio o direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, socio accomandatario o direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di altro tipo di società o consorzio; direttori tecnici, compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori se si tratta di altro tipo di società o consorzio nonché soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera d'invito. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Tali dichiarazioni potranno essere rese altresì mediante la compilazione dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, Allegati A.2 e A.1.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni come sopra evidenziato, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, l'Amministrazione assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano resi, integrati o regolarizzati gli elementi e le dichiarazioni necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali le seguenti ipotesi:

- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e delle altre dichiarazioni di cui al precedente punto E);
- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine speciale;
- sottoscrizione da parte di persona priva del potere di rappresentanza;
- mancanza, incompletezza, irregolarità della cauzione provvisoria;
- mancanza, incompletezza, irregolarità della dichiarazione d'impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora si risultasse aggiudicatari salvo i

casi di esenzione dall'obbligo previsti dall'art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

- mancato pagamento della contribuzione all'ANAC;

- mancata allegazione del documento d'identità del sottoscrittore privo di firma digitale (qualora non rinvenibile nel novero della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura).

- Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze degli elementi e delle dichiarazioni afferenti l'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione degli oneri aziendali in materia di sicurezza e dei propri costi della manodopera (ex art 95 comma 10 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 56/2017), inclusi nel prezzo offerto, nonché la loro indicazione già all'interno della documentazione amministrativa.

- Costituiscono inoltre irregolarità essenziali non sanabili il mancato possesso delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla gara, il mancato rispetto del termine di consegna dell'offerta, la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

- SVINCOLO DELL'OFFERTA

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 giorni dalla data della gara.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari, con esclusione automatica nel caso di almeno cinque offerte valide ai sensi dell'art. 1 comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120. In tal caso verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2bis dell'art. 97 del D. lgs. 50/2016 come modificato dal Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 convertito nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte, verrà considerata la percentuale dei ribassi offerti, con tre decimali, l'ultimo dei quali verrà arrotondato all'unità superiore solo nel caso in cui il quarto decimale sia uguale o superiore a cinque. In caso di discordanza tra valore numerico e letterale, prevale il ribasso indicato in lettere.

Per le modalità del calcolo dell'anomalia si rinvia al comma 2 bis dell'art. 97 del D. lgs. 50/2016 come modificato dal Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 convertito nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente la cui offerta espressa in percentuale risulterà più vicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare la verifica di congruità di ogni offerta che, come previsto dall'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora il numero di offerte pervenute o ammesse dovesse risultare inferiore a cinque non si procederà al calcolo di alcuna soglia di anomalia e l'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà prodotto il maggior ribasso, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare la verifica di congruità di ogni offerta che, come previsto

dall'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di due o più offerte uguali che più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata, si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del Regio Decreto n. 827/1924.

Verranno considerate di uguale valore le offerte che presenteranno identici tre decimali, anche se risultanti dall'arrotondamento operato in presenza di un quarto decimale.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di un'unica valida offerta.

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico del concorrente aggiudicatario, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

L'appalto è finanziato con bilancio corrente.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 20 per cento del valore del contratto.

L'impresa aggiudicataria provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma dell'art. 105 del D. lgs. 50/2016 salvo quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo.

Con l'aggiudicatario sarà stipulato, in modalità elettronica, il relativo contratto d'appalto.

L'aggiudicatario dovrà altresì produrre la documentazione descritta nel comma 1 dell'allegato XVII del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché le dichiarazioni dell'art. 90, comma 9, lettera b) del suddetto decreto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione medesima e/o la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 80 e 105 comma 6 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle auto dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche Amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

Si applicano al presente appalto le norme del D. lgs. 50/2016 nonché le disposizioni del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore. Trovano anche applicazione le norme della legge 13.08.2010, n. 136.

L'accesso agli atti di gara può essere esercitato presso il Servizio Appalti e Contratti in orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nonché lunedì e mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Per informazioni di carattere amministrativo gli interessati possono rivolgersi presso il Servizio Appalti e Contratti – Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 – Piano Ammezzato – stanza n. 4 e secondo piano stanza n. 227 a – tel.040/6758113 – 040/6754668 - 040/6754657 – e-mail francesca.novajolli@comune.trieste.it oppure riccardo.vatta@comune.trieste.it

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott. Riccardo Vatta
documento firmato digitalmente